(N. 357)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati il 6 aprile 1949 (V. Stampato N. 396-Urgenza)

d'iniziativa dei Deputati MARTINO Gaetano, ARTALE, BASILE, BONINO, CAPUA, CARONIA, CARONITI, GERACI, GRECO Giovanni, MURDACA, PINO, SAIJA, SALVATORE, SPOLETI, STAGNO D'ALCONTRES, SURACI, TERRANOVA Raffaele, TRIMARCHI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1949

Maggiorazione del sussidio dello Stato per la ricostruzione delle case distrutte dai terremoti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il sussidio dello Stato per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936 incluso è maggiorato nella misura di 3,33 volte rispetto a quello previsto dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940.

Tale maggiorazione si applica ai sussidi concessi o da concedere per lavori che alla data di entrata in vigore del detto decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, erano ancora da eseguire.

Art. 2.

Il sussidio di cui all'articolo precedente sarà corrisposto nella misura medesima, tanto ai detentori di diritti a mutuo originari, quanto ai detentori di diritti a mutuo a titolo oneroso e a tal fine non si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, e dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1935, n. 454.

Art. 3.

I contributi che siano stati liquidati nella misura ridotta prevista dall'articolo 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, e già corrisposti per lavori eseguiti e collaudati dopo la data di entrata in vigore di esso, si considerano utilizzati solo in parte quando la costruzione prevista nel progetto presentato entro il termine di cui all'articolo 8 del sopracitato regio decreto-legge sia stata eseguita per meno del quaranta per cento del volume previsto nel progetto stesso: per la parte residua si applica la maggiorazione di cui all'articolo 1 della presente legge.

È consentito il trasferimento del diritto a mutuo ad aree diverse, se comprese nel territorio della stessa provincia, esclusi però i casi previsti nel comma precedente.

Art. 4.

Gli interessati, per ottenère il sussidio previsto nei precedenti articoli, dovranno presentare, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, domanda ai competenti uffici del Genio civile, corredata da un nuovo progetto esecutivo ovvero da un nuovo preventivo di spesa in sostituzione di quello alligato al progetto esecutivo già prodotto.

Per le ditte che alla scadenza dell'anno di cui al comma precedente non avessero ricevuto dagli uffici del Genio civile formale comunicazione della concessione del sussidio ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 aprile 1935, n. 454, la sopraindicata domanda e il nuovo preventivo di spesa dovranno essere presentati non oltre sei mesi dalla data di comunicazione dall'intervenuta concessione del sussidio.

Art. 5.

Per l'applicazione delle precedenti disposizioni, saranno inscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le seguenti somme:

Esercizio finanziario 1949-50 L. 500.000.000

"" 1950-51 " 500.000.000

"" 500.000.000

"" 1951-52 " 500.000.000

"" 500.000.000

Art. 6.

Tutti gli atti per la presentazione, istruttoria e documentazione delle pratiche, tutti i contratti di finanziamento e cessione di credito o di trasferimento di aree e le eventuali notifiche per la riscossione delle somme anticipate da parte di ditte esecutrici dei lavori, di società, enti, istituti di credito saranno esenti da qualunque imposta di registro e tassa di bollo.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI